

COMUNICATO UFFICIALE N. 1011 - ROMA 13/05/2022

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Baseball Softball, Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 13/05/2022 ha omologato le gare di seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano

Serie A Baseball 2022

A) Risultati gare

| | Antonello Serra Giuse | ppe Saba Marco Meloni Ale | ssandro Manunta | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|--|--|--|--|
| 07/05/2022 | B00SAAAA1111-2022 | CAGLIARI | SETTIMO | 0-9 | | | | |
| | | | | Risultati gare | | | | |
| 1^ Fase - Girone A | | Giorr | Giornata 11 | | | | | |

B) Classifiche

Girone A

| Classifiche | Team label | PG | PV | PP | PAR | PER(%) | GB |
|-------------|------------------------------|----|----|----|-----|--------|------|
| 1 | PARMACLIMA | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | SETTIMO | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 4.5 |
| 2 | CAMPIDONICO GRIZZLIES TORINO | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 4.5 |
| 4 | CAGLIARI | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 5.5 |
| 5 | CIEMME OLTRETORRENTE | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 6.5 |
| 6 | PLATFORM-TMC POVIGLIO | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 7.5 |
| 7 | SENAGO | 12 | 3 | 9 | 0 | .250 | 9 |
| 8 | ECOTHERM BRESCIA | 11 | 1 | 10 | 0 | .091 | 10.5 |

C) Provvedimenti disciplinari

Nessun contenuto

D) Delibere



OGGETTO: Riserva scritta presentata dalla società Settimo Torinese relativamente alla gara disputata in data 7 maggio 2022 sul campo di Iglesias, avente sigla BOOSAAAA1111, tra la società ricorrente e la squadra del CAGLIARI BSC, conclusa con il risultato: Cagliari 12 – Settimo 11.

PREMESSA

La società Settimo, in esito alla partita in oggetto, ha presentato agli arbitri una riserva scritta deducendo che la squadra avversaria ha schierato il giocatore URDANETA Jose Luis, di categoria Under 18, nel ruolo di lanciatore, facendolo lanciare per sei riprese, in violazione del limite, fissato in un massimo di 5 riprese, stabilito dalle Disposizioni sull'Attività Agonistica per l'anno corrente.

La reclamante, in ossequio a quanto disposto dall'art. 40 del regolamento di giustizia, in data 9 maggio 2022 ha provveduto, nei prescritti termini (entro le ore 24 del primo giorno feriale successivo) al versamento della tassa di accesso alla procedura nella misura di euro 100,00, come stabilito dal Consiglio Federale per la stagione agonistica in corso.

Constatato l'adempimento del previsto incombente, e potendosi quindi avviare la fase della definizione dell'instaurata controversia, il Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del Regolamento di Giustizia, ha fissato la decisione per il giorno 14 maggio, riservandosi eventualmente di anticiparla ove ve ne fossero state le condizioni. Ed ha invitato le società interessate, a tenore di quanto dispone il comma 3 dell'articolo 41 testè citato, a far pervenire proprie memorie e/o documenti entro due giorni prima della data della decisione.

Nessuna delle società interessate ha inteso avvalersi di tale facoltà. Esauriti gli incombenti procedurali si può pertanto procedere con la

DECISIONE

Va innanzitutto chiarito che, come già affermato in altri precedenti deliberati degli organi di giustizia, la circostanza che la società istante non abbia provveduto a comunicare alla controinteressata l'atto con cui ha impugnato il risultato della partita non assume rilievo ai fini dell'ammissibilità della riserva scritta in trattazione.

Il Regolamento di giustizia prevede infatti espressamente l'inammissibilità per il solo caso in cui non sia versata nei termini la prescritta tassa. Mentre, quando alla notifica alla controparte, viene indicato un generico dovere di provvedere, senza che però il mancato adempimento dello stesso determini conseguenze.

Di talché, in applicazione del principio ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, si deve ritenere che l'aver da un lato indicato chiaramente nell'un caso che il mancato pagamento della tassa è causa di improcedibilità, e non aver al contempo associato alcun effetto pregiudizievole all'omessa notifica alla controparte, rappresenti un preciso indicatore della volontà del legislatore federale di privilegiare l'esigenza di perseguire le irregolarità, individuando quanto più snelli oneri in carico alle società, anche tenendo conto che le stesse potrebbero non disporre di una specifica competenza tecnica nell'interpretazione delle norme procedurali.

Svolta questa doverosa premessa, la riserva scritta della società Settimo è fondata e deve essere accolta.

Dagli accertamenti e dalle verifiche istruttorie è risultato che in effetti il giocatore della cui posizione viene lamentata l'irregolarità, nato nell'anno 2004, rientra nella categoria under 18. E, in quanto tale, il suo impiego come lanciatore deve essere assoggettato ai



vincoli indicati dalle Disposizioni sull'Attività Agonistica, a tenore delle quali si prevede come "Ogni lanciatore potrà lanciare al massimo 5 inning per partita, e comunque non più di 90 lanci. Anche un solo lancio viene conteggiato come un inning."

Secondo quanto ha confermato il CNC, dal ruolino del classificatore ufficiale risulta incontrovertibilmente che il giocatore Urdaneta è entrato a lanciare nel corso del 4° inning, ed è stato sostituito durante il 9° inning. E' quindi rimasto sul monte di lancio per 5.2 riprese, affrontando 25 battitori, in palese violazione del limite consentito.

PER TUTTI QUESTI MOTIVI,

in accoglimento della riserva scritta oggetto della presente decisione

SI DISPONE

L'omologazione della gara **B00SAAAA1111** con il risultato Cagliari 0 – Settimo 9.

Si comunichi.

Il Giudice Sportivo Nazionale Dott. Silvano Filippi